



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente  
ed Energia

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA e  
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

*Da citare nella risposta*

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 06.12.2024  
Numero 0636825

**Oggetto:** [ID 2297] Verifica di assoggettabilità ex Dlgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di impianto agrivoltaico denominato “Mugliano” di potenza nominale di circa 24 MWp da realizzarsi in Loc. Pieve al Toppo nel Comune di Arezzo (AR). Proponente Sorgenia Lyra Srl.  
**Trasmissione contributi tecnici istruttori su documentazione integrativa e di chiarimento.**

Al Settore VIA  
Arch. Carla Chiodini

e, p.c. Al Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari  
in Materia di Energia

Si riscontra la nota del Settore VIA prot. 0636825 del 06.12.2024 di richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento.

Con la stessa nota il Settore VIA richiama che in data 02.12.2024 è stata acquisita al protocollo regionale (nn. 0624863, 0624918, 0625200, 0625203, 0625230, 062603, 0626036, 0626055, 062656), la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta con nota dello stesso Settore in data 30.10.2024.

Si richiama integralmente il nostro precedente contributo inoltrato con nota prot. 0501162 del 19.09.2024 e in particolare le conclusioni dello stesso:

*Fermo restando quanto riportato nel paragrafo “Verifiche da parte dell’ufficio scrivente” si richiedono le integrazioni di seguito riportate:*

*- relativamente alla disciplina di cui all’art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 è necessaria la verifica che l’impianto non rientri tra quelli per i quali è fatto divieto di installazione in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in particolare alla luce delle esclusioni derivanti dalla stessa normativa.*

### **Contenuti della integrazione presentata**

Relativamente alla richiesta di integrazioni/chiarimenti sopra riportata, il proponente, nell’ambito del documento “Risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti” e, più precisamente a pg. 100 dello stesso dichiara che *“Si fa riferimento al paragrafo 1.1 per gli approfondimenti predisposti relativamente all’inquadramento normativo vigente, ed in particolare ai profili di coerenza dell’impianto in progetto con l’art. 20 comma 1-bis e comma 8 del d.lgs.199/2021”*.

Al paragrafo 1.1 il proponente dichiara quanto segue:



*“L’art. 5 del d.l. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 101/2024 (“DL Agricoltura”), ha introdotto il nuovo co. 1-bis all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 che, come noto, ha previsto che “L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree [...] c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”.*

*“La corretta interpretazione della norma in commento impone di escludere dal divieto introdotto dal DL Agricoltura gli impianti agri-voltaici, qualunque sia la tipologia impiantistica scelta. A supporto di tale interpretazione, rileva, innanzitutto, la portata letterale della norma che si riferisce espressamente a “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”; nel caso degli impianti agri-voltaici, invece, il modulo fotovoltaico non viene concretamente collocato a terra ma su strutture elevate che consentono lo svolgimento di attività agricola. La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico determina e influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l’area occupata dall’impianto agrivoltaico. Nel caso delle colture agricole, l’altezza minima dei moduli da terra condiziona la dimensione delle colture che possono essere impiegate (in termini di altezza), la scelta della tipologia di coltura in funzione del grado di compatibilità con l’ombreggiamento generato dai moduli, la possibilità di compiere tutte le attività legate alla coltivazione ed al raccolto. Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, pubblicate a giugno 2022, definiscono l’altezza minima dei moduli da terra, come la soglia minima in termini di altezza dei moduli da terra, che permetta di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell’attività agricola al di sotto dei moduli, asserendo che “vi possono essere configurazioni tridimensionali, nonché tecnologie e attività agricole adatte anche a impianti con moduli installati a distanze variabili da terra”. Nel caso di specie, le strutture saranno posizionate in maniera tale da consentire lo sfruttamento ottimale del terreno, ai fini della realizzazione del piano di coltivazione proposto..... I pali di sostegno delle strutture tracker sono, infatti, posizionati distanti tra loro di 10,0 metri, compreso il caso di interfila in cui è collocata la viabilità di campo, la cui ampiezza è pari a 4,0 metri. Tali distanze sono state applicate per limitare al massimo l’ombreggiamento tra pannello e pannello. Sarà, poi, utilizzata una tipologia di strutture, in configurazione 2P (two-in-portrait), composte rispettivamente da 24 (tipo 1) e 48 (tipo 2) moduli. L’intera area d’impianto sarà quindi incentrata sulla coltivazione di specifiche varietà erbacee a fioritura persistente e ad alto potenziale mellifero, per costituire le condizioni ottimali per la messa in atto di un allevamento professionale di api, con l’insediamento di 350 alveari per la produzione di miele. Ne consegue che il progetto rispetta i requisiti riportati all’interno delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, in quanto la superficie minima per l’attività agricola è pari al 84,25%, mentre la*



*LAOR (percentuale di superficie ricoperta dai moduli) è pari al 28,17%. In questo modo, si configura nell'area di progetto una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l'impianto agrivoltaico e la coltura; in particolare, i moduli fotovoltaici avranno anche una funzione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.). Inoltre, il progetto agricolo predisposto prevede, per l'attuazione dell'attività agro-zootecnica (coltivazione di colture erbacee ad alto potenziale mellifero e allevamento apistico) all'interno del perimetro dell'impianto, l'implementazione di tecniche e l'utilizzo di attrezzature meccaniche specificatamente acquistate per le loro caratteristiche di altezza, larghezza e potenzialità operative messe in relazione con le caratteristiche spaziali e dimensionali dell'impianto fotovoltaico. A questo si aggiungerà una sinergia organizzativa tra la programmazione delle operazioni agro-meccaniche, del pascolamento apistico con la programmazione delle semine e delle fioriture, del funzionamento dell'impianto e delle attività per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Soccorre, poi, l'interpretazione teleologica della disposizione: nel preambolo del decreto-legge si afferma "la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola". L'obiettivo del Legislatore è espressamente quello di evitare che l'installazione di un impianto fotovoltaico possa sottrarre suolo a vocazione agricola; la ratio della norma non risiede quindi nella tutela del paesaggio, bensì costituisce una misura a favore della produzione agricola. Ne consegue che un impianto agro-voltaico - a prescindere dalla tipologia impiantistica - non può essere assoggettato al divieto previsto dal DL Agricoltura, atteso che esso, per definizione, coniuga attività di produzione di energia elettrica con la produzione agricola. Tale conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa che ha enfatizzato i caratteri distintivi dell'agro-voltaico affermando l'inapplicabilità della normativa tecnica dettata dai Piani paesaggistici regionali con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali. In base all'orientamento del Consiglio di Stato formatosi con specifico riguardo alle disposizioni del PTPR pugliese, "Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico" (Cons. di Stato, sent. n. 8029 del 30.08.2023). Infatti, osserva il Collegio, "gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata realtà nell'attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico. [...] Dal che discende, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, l'erroneità della riconduzione del progetto in esame all'ambito del fotovoltaico puro, come invece hanno fatto la Regione e la Provincia" che "ha impropriamente valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni evidenziate, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici" (cfr., altresì, Cons. St., sentt. nn. 8263, 8262, 8261, 8260, 8235, 8090/2023). Sulla base delle tracciate coordinate interpretative, appare evidente che il DL Agricoltura non debba trovare applicazione nei confronti degli impianti agro-voltaici, a prescindere dalla tipologia impiantistica prescelta. Del resto, ogni diversa interpretazione del DL Agricoltura (tesa a ricomprendere nel divieto anche gli impianti agrivoltaici) ne imporrebbe la disapplicazione a opera della p.a. in quanto chiaramente in contrasto con la normativa euro-unitaria.*

*Il divieto di localizzare in area agricola gli impianti fotovoltaici e, secondo un'erronea interpretazione, anche gli impianti agrivoltaici sottrae, infatti, in modo indiscriminato la quasi*



*totalità del territorio nazionale, così impedendo il raggiungimento dei target vincolanti per lo Stato italiano. Come noto, a seguito degli obblighi assunti con il protocollo di Kyoto del 1997, l'Unione Europea ha adottato numerosi atti normativi sulla promozione dell'uso di risorse energetiche alternative, tra cui quelli che si pongono nell'ambito del Green Deal Europeo. In particolare, merita di essere citata la Raccomandazione UE 2024/1343 del 13 maggio 2024 «sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati», ove si legge che:*

- *“gli Stati membri dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e marine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente idonee” (§ 11);*
- *“gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati possano beneficiare della più favorevole tra le procedure nazionali di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni” (§ 2);*
- *“gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente gli ostacoli normativi” (§ 28);*
- *“gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l'energia rinnovabile («zone di esclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell'aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale” (§ 29). Orbene, alla luce del quadro normativo descritto emerge chiaramente come la corretta interpretazione della normativa imponga di escludere gli impianti agrivoltaici dal divieto di cui al co. 1-bis dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Ciò posto, qualora invece si ritenesse di accedere, quod non, ad un'(erronea) interpretazione estensiva del divieto, la citata disposizione dovrebbe essere senza dubbio disapplicata per contrasto con la disciplina euro-unitaria e, per l'effetto, il suddetto divieto non dovrebbe comunque essere applicato agli impianti agrivoltaici. È noto, infatti, che è “principio consolidato in giurisprudenza è quello per cui la non applicazione della norma nazionale confliggente con il diritto comunitario, a maggior ragione se il contrasto è stato accertato, costituisce un obbligo per lo Stato membro e il suo apparato amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072)” (TAR Campania-Salerno, sent. n. 891/2023). Di recente, è stato chiarito che la norma interna che violi le disposizioni di matrice eurolunitaria “deve essere disapplicata non solo dal giudice, ma anche dalle autorità amministrative, non essendo ipotizzabile, per elementari esigenze di salvaguardia del principio di legalità e di certezza del diritto, che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare atti amministrativi in contrasto con il diritto europeo e, quindi, illegittimi, come tali destinati successivamente ad essere annullati dal giudice amministrativo) (C.G.A.R.S., sent. n. 119/2024; in termini analoghi Cons. St., 2192/2023, Cons. St., n. 7992/2023, Cons. St., n. 9493/2023, Cons. St., n. 11200/2023, Cons. St., n. 2679/2024, Cons. St., n. 3940/2024)”.*

*Il proponente conclude affermando che: “In definitiva, deve negarsi che il Progetto rientri nel divieto di cui all'art. 20, co.1-bis del d.lgs. n. 199/2021 e, conseguentemente, deve ammettersi che esso possa essere realizzato nell'area individuata dal Proponente”.*





### **Analisi alla luce delle integrazioni presentate**

Il presente Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell'impianto in un'area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma 8. Tuttavia si rileva che il proponente ha ampiamente argomentato circa la ricadenza del progetto nelle sopradette tipologie di "area idonea", fermo restando eventuali osservazioni da parte degli organismi competenti sui vincoli coinvolti in tale tipologia.

Al riguardo, per i siti che ricadono contemporaneamente nelle aree idonee statali e nelle aree non idonee regionali, si richiama che la Direzione Generale Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici consultata dall'ex settore S.P.L.E.I.A. in merito a tali situazioni, ha emesso parere in data 29/06/22 che in tali casi "non si applichi un veto al progetto in base alla sua mera ricadenza nelle aree non idonee regionali di cui al PAER 2015".

Relativamente ai divieti di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021, il proponente ha dichiarato ed argomentato che il progetto non vi rientra trattandosi di impianto agrivoltaico e non di mero impianto fotovoltaico a terra.

La disposizione in questione si sostanzia come una norma nazionale la cui lettura ufficiale spetta ai competenti Ministeri. Si rileva che l'articolo in questione non fa esplicito riferimento agli impianti agri-voltaici e non ne definisce quindi una esplicita eccezione, tuttavia è da tenersi conto della giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell'11 settembre 2023) in cui si afferma la netta "distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici". Sulla scorta di tale interpretazione il divieto parrebbe non applicabile agli impianti agrivoltaici, da distinguersi quindi da quelli fotovoltaici a terra.

### **Parere**

Come già evidenziato da questo Settore nella precedente nota 0501162 del 19.09.2024 il sito di progetto risulta ricadere nelle "aree non idonee" regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER. in particolare:

- a) l'intera area di impianto è ricompresa nella tipologia di "Aree DOP... e Aree IGP..." di cui alla Scheda A3 del PAER (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione "Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali");
- b) l'area di impianto è parzialmente ricompresa nella tipologia di "Zone all'interno di coni visivi e panoramici" di cui alla Scheda A3 del PAER;
- c) l'area di impianto è in gran parte ricompresa nella tipologia di "Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale" di cui alla Scheda A3 del PAER.

Per quanto riguarda la ricomprensione del progetto d'impianto all'interno delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il Settore non risulta competente a verifiche puntuali, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale. Si rileva comunque che il proponente ha documentato, anche tramite le integrazioni, la ricadenza del sito di impianto nelle "aree idonee" di cui allo stesso comma 8, lettera c-ter) e, per la parte di sito non rientrante in tale lettera, nella lettera c-quater).



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente  
ed Energia**

**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA e  
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Come specificato in narrativa, qualora il sito ricada oltre che nelle "aree non idonee" di cui al PAER contestualmente pure nelle "aree idonee" recentemente individuate da norma statale - articolo 20 comma 8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - tale individuazione statale risulta avere importanti effetti anche sulla previgente programmazione regionale.

Pertanto, per quanto attiene alla corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la programmazione energetica statale e regionale, non si esprimono opposizioni al progetto.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare quanto segue:

- relativamente al divieto di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 rispetto al quale il proponente ritiene il progetto non coinvolto perché agrivoltaico, la citata disposizione si sostanzia come una norma nazionale la cui lettura ufficiale spetta ai competenti Ministeri. Si rileva che il comma in questione non fa esplicito riferimento agli impianti agri-voltaici non definendone quindi una esplicita eccezione, tuttavia è da tenersi conto della giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell'11 settembre 2023) in cui si afferma la netta "distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici". Sulla scorta di tale interpretazione il divieto parrebbe non applicabile agli impianti agrivoltaici, da distinguersi da quelli fotovoltaici a terra.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010